

STUDIO CONTABILE

dr. per.ind. STEFANO RIGAMONTI - dr. NICOLA CORSINI

VIA SANT'ALESSANDRO, 12 - 24122 - BERGAMO - TEL. 035/232592 - FAX 035/233116

e.mail: studiorc@studiorigamonticorsini.it - pec: studiorigamonticorsini@odcecbergamo.legalmail.it

CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 01963020167

consulente del lavoro - perito industriale
dottore commercialista - revisore contabile
consulenti tecnici del giudice
curatele fallimentari
periti ed esperti della CCIAA

consulenza: aziendale
fiscale
del lavoro
societaria
tributaria

Bergamo, 12 marzo 2015.

SETTORE:

ADEMPIMENTI

LA PRESENTAZIONE DEL MOD. EAS PER LE VARIAZIONI 2014

RIFERIMENTI:

- **Art. 30, DL n. 185/2008**
- **Risoluzione Agenzia Entrate 6.12.2010, n. 125/E**

IN SINTESI:

Entro il 31.03.2015 scade il termine entro cui gli enti non commerciali sono tenuti a presentare il mod. EAS per comunicare le variazioni verificatesi nel 2014 relative a dati precedentemente comunicati.

Si rammenta che non tutte le variazioni comportano la necessità di presentare un mod. EAS "aggiornato". Così, ad esempio, la comunicazione non va presentata in caso di variazione:

- del numero degli associati;
- dell'ammontare dei proventi delle attività di sponsorizzazione;
- del "Rappresentante legale" e dei "Dati relativi all'ente" già comunicati all'Agenzia delle Entrate con il mod. AA5/6 – AA7/10.

STUDIO CONTABILE

dr. per.ind. STEFANO RIGAMONTI - dr. NICOLA CORSINI

VIA SANT'ALESSANDRO, 12 - 24122 - BERGAMO - TEL. 035/232592 - FAX 035/233116

e.mail: studiorc@studiorigamonticorsini.it - pec: studiorigamonticorsini@odcecebergamo.legalmail.it

CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 01963020167

consulente del lavoro - perito industriale
dottore commercialista - revisore contabile
consulenti tecnici del giudice
curatele fallimentari
periti ed esperti della CCIAA

consulenza: aziendale
fiscale
del lavoro
societaria
tributaria

Come noto, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi), gli enti non commerciali devono:

- possedere gli specifici requisiti richiesti dalla normativa tributaria;
- presentare il mod. EAS, approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009, entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Tale obbligo interessa la generalità degli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle predette disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi, "compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi ...", ferme restando le specifiche esclusioni riguardanti, ad esempio, associazioni pro loco in regime ex Legge n. 398/91, associazioni / società sportive dilettantistiche iscritte al CONI che non svolgono attività commerciale, associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91 che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali ex DM 25.5.95, ONLUS, coop sociali ex Legge n. 381/91.

Presentato il "primo" mod. EAS, al verificarsi di eventi che comportano la **variazione di dati precedentemente comunicati**, è necessario inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate un **nuovo modello entro il 31.3 dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione.



Non tutte le variazioni sono rilevanti ai fini in esame; in presenza di alcune specifiche fattispecie di seguito evidenziate, infatti, non è necessario inviare il mod. EAS "aggiornato".

LA PRESENTAZIONE DEL MOD. EAS A SEGUITO DI VARIAZIONI

Come noto, nei diversi riquadri che compongono il mod. EAS è richiesta l'indicazione:

- dei **dati anagrafici dell'ente e del relativo rappresentante legale**;
- di una serie di **informazioni** fornite quali **dichiarazioni rese dal rappresentante legale**.

Per alcuni enti (associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, se tenute all'obbligo in esame, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni con personalità giuridica, associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito Albo del Ministero della Difesa, ecc.) è prevista una **compilazione semplificata**, in base alla quale nella Sezione riservata alle "Dichiarazioni del rappresentante legale" è sufficiente fornire soltanto le informazioni di cui ai punti 4, 5, 6, 25 e 26, di seguito evidenziate:

il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale

2) che è stato adottato lo statuto	SI	NO
3) che l'ente ha personalità giuridica	SI	NO
4) che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali	SI	NO
5) che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente C.F.	SI	NO
6) che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi	SI	NO

25) che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni):

26) che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

STUDIO CONTABILE

dr. per.ind. STEFANO RIGAMONTI - dr. NICOLA CORSINI
VIA SANT'ALESSANDRO, 12 - 24122 - BERGAMO - TEL. 035/232592 - FAX 035/233116
e.mail: studiorc@studiorigamonticorsini.it - pec: studiorigamonticorsini@odcecbergamo.legalmail.it
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 01963020167

consulente del lavoro - perito industriale
dottore commercialista - revisore contabile
consulenti tecnici del giudice
curatele fallimentari
periti ed esperti della CCIAA

consulenza: aziendale
fiscale
del lavoro
societaria
tributaria

Oltre a dette informazioni:

- le associazioni / società sportive sono tenute a compilare anche il punto 20:

20) che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità:	abitualmente	occasionalmente	no
---	--------------	-----------------	----

- le associazioni aventi personalità giuridica devono compilare anche il punto 3.

3) che l'ente ha personalità giuridica	SI	NO
--	----	----

Come sopra accennato, qualora i dati già comunicati dall'ente subiscano delle variazioni è necessario provvedere alla presentazione di un nuovo modello:

- entro il 31.3 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
- completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

Di conseguenza, entro il prossimo 31.3.2015 è richiesto l'invio (telematico) del mod. EAS "aggiornato" per la comunicazione delle variazioni intervenute nel 2014.

PRESENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO IN CASO DI "PERDITA DEI REQUISITI"

Come espressamente previsto dalle istruzioni per la compilazione del modello, lo stesso va presentato anche per comunicare la perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie.

In tal caso va compilata l'apposita Sezione nella quale va, tra l'altro, indicata la data a decorrere dalla quale ha effetto la decadenza.

PERDITA DEI REQUISITI	il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008	Decorrenza	giorni	mesi	anni
-----------------------	--	------------	--------	------	------



In tal caso la presentazione va effettuata entro 60 giorni dalla data sopra indicata.

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI (RI)PRESENTAZIONE

Come specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello, non è necessario presentare un "nuovo" mod. EAS nel caso in cui la variazione riguardi:

- esclusivamente i dati contenuti nei seguenti punti della Sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale":

Punto	Descrizione
20	importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità
21	importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi
23	ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente
24	numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso
30	importi delle erogazioni liberali ricevute
31	importi dei contributi pubblici ricevuti
33	numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi

- i dati anagrafici dell'ente non commerciale (Sezione "Dati relativi all'ente") ovvero quelli del rappresentante legale dell'ente (Sezione "Rappresentante legale").

Ciò in considerazione del fatto che tali variazioni sono già state comunicate all'Agenzia tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA) con la relativa indicazione rispettivamente nel quadro B "Soggetto d'imposta" o nel quadro C "Rappresentante" presenti in tali modelli.

STUDIO CONTABILE

dr. per.ind. STEFANO RIGAMONTI - dr. NICOLA CORSINI

VIA SANT'ALESSANDRO, 12 - 24122 - BERGAMO - TEL. 035/232592 - FAX 035/233116

e.mail: studiorc@studiorigamonticorsini.it - pec: studiorigamonticorsini@odcecbergamo.legalmail.it

CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 01963020167

consulente del lavoro - perito industriale
 dottore commercialista - revisore contabile
 consulenti tecnici del giudice
 curatele fallimentari
 periti ed esperti della CCIAA

consulenza: aziendale
 fiscale
 del lavoro
 societaria
 tributaria



Variazioni nel 2014		Invio "nuovo" mod. EAS entro il 31.3.2015
Locazione dei locali in cui esercita l'attività in luogo del precedente utilizzo in comodato	SI	Nel "primo" mod. EAS è stata barrata la casella SI presente al punto 19 (utilizzo locali in comodato). Nel "nuovo" modello va barrata la casella SI presente al punto 18 (utilizzo locali in locazione). Devono essere comunicati anche i dati, già comunicati, non variati.
Nomina nuovo legale rappresentante	NO	La variazione del legale rappresentante rispetto a quello indicato nel "primo" mod. EAS non richiede la presentazione di un "nuovo" modello in quanto già comunicata con il mod. AA7/10 - AA5/6.
Nomina nuovo legale rappresentante + utilizzo personale dipendente	SI	Quanto comunicato nel punto 16 del "primo" mod. EAS (non utilizzo di personale dipendente) va modificato. Nel "nuovo" modello va barrata la casella SI del predetto punto 16. Devono essere comunicati anche i dati, già comunicati, non variati.
Indirizzo sede legale	NO	La variazione dell'indirizzo della sede legale non richiede la presentazione di un "nuovo" mod. EAS in quanto già comunicata con il mod. AA7/10 - AA5/6.
Diminuzione numero associati al 31.12	NO	La variazione del numero degli associati, indicata nel punto 24 del "primo" mod. EAS, non richiede la presentazione di un "nuovo" modello.
Ottenimento di erogazioni liberali	NO	L'ottenimento, nel 2014, di erogazioni liberali, per le quali nel "primo" mod. EAS al punto 30 era stata barrata la casella "NO" non richiede la presentazione di un "nuovo" modello.
Assunzione di un amministratore come dipendente	SI	L'assunzione nel 2014 di un amministratore come dipendente, per la quale nel "primo" mod. EAS al punto 28 era stata barrata la casella "NO" richiede la presentazione di un "nuovo" modello.

MOD. EAS E REMISSIONE IN BONIS

L'omessa / tardiva presentazione del mod. EAS è sanabile, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12.12.2012, n. 110/E, mediante la c.d. "remissione in bonis".

A tal proposito è necessario **inviare la comunicazione** (solo in caso di omissione dell'adempimento) e **versare** "contestualmente" la **sanzione** (non compensabile) **pari a € 258** utilizzando il mod. F24 (codice tributo "8114" e come "anno di riferimento" l'anno per il quale si effettua il versamento) **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile**. Ciò, secondo quanto specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 28.9.2012, n. 38/E, va intesa come **"la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento ..."**.

Va peraltro evidenziato che, se l'adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini IVA, il termine di riferimento è quello **"di presentazione della prima dichiarazione IVA che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento"**.



Si ritiene che la remissione in bonis interessi, non solo l'omessa / tardiva presentazione del "primo" mod. EAS, ma **anche l'omessa / tardiva presentazione del mod. EAS relativo alle variazioni successivamente intervenute**. Sul punto è comunque auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.